

Decisione di contrarre nr. 01/2025 del 08.01.2025

Oggetto: Attivazione di una procedura mediante trattativa diretta in SINTEL finalizzata all'acquisizione della fornitura di n. 124 kit retrofit Spazio EVO M+CL comprensivo della fornitura del software di gestione/centralizzazione su piattaforma in cloud Smart Park 2.0. La procedura verrà svolta con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, ai sensi dall'art. 76, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023.

IL DIRETTORE

Preso atto che JTACA S.r.l. con socio unico è una Società a totale partecipazione pubblica per la gestione "in house" di servizi per il Comune di JESOLO e attualmente l'organo amministrativo, scelto dal socio unico, è di tipo monocratico (amministratore unico).

che in forza dei seguenti atti:

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2005;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/08/2012;
- Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29/08/2022;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- Determina dell'Amministratore unico n. 139 del 31.01.2024 di approvazione delle linee guida Jtaca – procedure per l'affidamento di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria per l'affidamento di lavori, servizi e forniture

il dott. Massimiliano Bainado è Direttore Generale, Procuratore Speciale e RUP;

Considerato che il RUP ha reso la dichiarazione circa l'insussistenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;

Dato atto che la stazione appaltante si occupa, tra gli altri fini statutari, dell'esercizio del controllo delle soste degli autoveicoli nelle aree deputate e nei parcheggi in genere, nonché della gestione delle aree stesse e dei parcometri;

Constato che:

- La stazione appaltante gestisce i parcheggi on street attraverso n. 116 parcometri "Spazio" installati presso il territorio del Comune di Jesolo;
- I parcometri sopra indicati sono comprensivi del software SmartPark 1.0 per la gestione in tempo reale di dati della sosta;
- Con nota datata 25 marzo 2024 la ditta AD.EL Srl fornitrice dei parcometri "Spazio" comunica che le schede per i parcometri non sono più disponibili se non quelle rigenerate, previa verifica della disponibilità, nonché da dicembre 2024 il software SmartPark 1.0 non sarà più attivo;

Atteso che si rende assolutamente necessario provvedere:

- all'aggiornamento e all'innovazione componentistica hardware e l'implementazione di nuove funzionalità software per consentire il funzionamento in sicurezza dei parcometri con l'acquisto di n. 124 kit Retrofit EVO M+CL, così facendo è necessaria solamente la sostituzione del pannello frontale dei parcometri, potendo continuare ad utilizzare la struttura ed i basamenti dei parcometri stessi senza doverli sostituire, con ulteriori spese per la demolizione dei basamenti e la rottamazione dei parcometri;

- sussistono ragioni di opportunità e convenienza che inducono a non cambiare il fornitore e che la Linea Guida ANAC n. 8 sull'affidamento di beni e servizi ritenuti infungibili, consente la possibilità di derogare alla regola dell'evidenza pubblica a condizione che, in attuazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti, anche alla luce dell'intero ciclo di vita;
- Infatti, in esito alla istruttoria propedeutica alla gara, la stazione appaltante ha potuto constatare, esaminando le soluzioni progettuali ed i costi sostenuti da altre stazioni appaltanti che, il cambiamento del fornitore implicherebbe il rinnovo integrale di tutti gli apparati e di tutte le relative componenti tecnologiche il cui costo stimato (Da Euro 5.300 a Euro 6.000 oltre IVA a parcometro) non solo è superiore a costo unitario preventivato per la sostituzione dei retrofit (Euro 2.800 oltre IVA a parcometro) ma non sarebbe compensato neppure nel lungo periodo e considerato l'intero ciclo di vita del prodotto, considerata la necessità di aggiunte all'acquisto del nuovo parcometro anche i costi per la posa, la realizzazione dei nuovi basamenti e lo smaltimento dei parcometri e dei basamenti esistenti;
- che il risultato conseguito dalla stazione, tramite il solo aggiornamento delle componenti tecnologiche conservando la struttura del parcometro, è paragonabile a quello che si otterrebbe mediante l'integrale sostituzione, considerato che, al termine, della installazione si otterranno parcometri aggiornati alla miglior tecnologia oggi esistente, come nel caso in cui si procedesse alla integrale sostituzione;
- l'affidamento ai sensi dell'art. 76 dlgs 36/2023 risponde, pertanto, al principio di risultato che, come noto comprende, anche il miglior rapporto tra il prezzo e al qualità della prestazione, considerato che, con un minor esborso economico, si ottiene in ogni caso uno standard tecnologico qualitativo analogo a quello derivante dall'acquisto di nuovi parcometri;

Costatato che non sussistono, nel caso di specie, gli indicatori richiesti dalla giurisprudenza e dalla prassi ANAC, per ritenere sussistente un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48 comma 2 D.Lgs. 36/20223;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 498 della L 28/12/2015, n. 208 , jtaca s.r.l., in qualità di organismo di diritto pubblico, utilizza i parametri del solo prezzo di cui all'art. 108, c. 3 del D.Lgs. 36/2023;

Costatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

Valutato che trattasi di manutenzione per aggiornamento di attrezzature già in uso dalla stazione appaltante, la cui totale sostituzione comporterebbe costi maggiori rispetto a quelli stimati per l'aggiornamento hardware e software;

Con l'aggiornamento della componentistica hardware e software il ciclo di vita dei parcometri aumenta considerevolmente;

Ritenuto, conseguentemente, di attivare una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76, co. 4 del D.Lgs. 36/2023 prevedendo non una fornitura unica ma suddivisa in base alle seguenti scadenze:

- n. 41 retrofit entro il 28.02.2025;
- n. 41 retrofit entro il 31.10.2025;
- n. 42 retrofit entro il 31.10.2026

Appurato che dagli accertamenti effettuati in materia di interferenze nello svolgimento delle attività riguardanti l'appalto è emerso che non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto non sono stati quantificati oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore economico;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dell'art. 58 del d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante non ha ritenuto opportuno suddividere l'appalto in lotti, considerato che le prestazioni oggetto dell'affidamento hanno carattere unitario essendo l'una concatenata all'altra, e pertanto permettono di sfruttare le economie di scala ed i conseguenti vantaggi in termini di prezzo offerto;

- Dato atto che:
 - l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di garantire senza soluzione di continuità il regolare funzionamento dei parcometri già in uso dalla stazione appaltante;
 - l'oggetto del contratto riguarda l'aggiornamento hardware e software dei parcometri Spazio attraverso l'approvvigionamento di n. 124 kit retrofit EVO M+CL comprensivo del software in cloud Smart Park 2.0;
 - la forma contrattuale si identifica con lo scambio di lettere commerciali secondo l'uso del commercio;
 - le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio patti e condizioni;
 - il contraente verrà selezionato, mediante criterio del miglior prezzo, di cui all'art. 108, c. 3 del D.Lgs. 36/2023, previa attivazione di una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, in conformità a quanto disposto dall'art. 76, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, tramite trattativa diretta nella piattaforma SINTEL;
 - le regole per la partecipazione alla procedura di gara sono contenute nella lettera di invito;
- Visti:
 - l'art. 76, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure negoziate senza pubblicazione di un bando;
 - l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
 - l'art. 1 comma 498 della L 28/12/2015, n. 208 che prevede l'utilizzo del *benchmark* delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
 - gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di "amministrazione trasparente";

Ritenuto che ai sensi della Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29.08.2022, il provvedimento risulta di propria competenza;

DETERMINA

- 1) di indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, una procedura con un unico operatore economico con l'utilizzo del miglior prezzo ai sensi dell'art. 108, c. 3 del D.Lgs. 36/2023, previa attivazione di una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, in conformità a quanto disposto dall'art. 76, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, tramite trattativa diretta in SINTEL, finalizzata all'attivazione di un contratto di fornitura di n. 124 kit retrofit EVO EVO M+CL comprensivo del software in cloud Smart Park 2.0 con forniture scaglionate nel tempo;
- 2) che viene individuata la procedura della trattativa diretta;
- 3) di approvare le clausole contrattuali inserite all'interno del Foglio agli atti e della lettera d'invito, anche questa agli atti;
- 4) di confermare l'assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto a titolo di costi della sicurezza;
- 5) di quantificare la base d'asta in euro 347.200 esclusa iva;
- 6) di dare atto che l'ammontare della spesa di euro 347.200 esclusa iva è finanziata con risorse proprie della stazione appaltante;
- 7) di provvedere al pagamento del contributo di gara a favore di ANAC pari a euro 250,00, finanziato con risorse proprie della stazione appaltante;
- 6) il RUP nella persona di Bainado Massimiliano;
- 7) di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
- 8) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, anorchè ai fini dell'art. 50, co.2 del D.Lgs. 36/2023.

Il Direttore generale
Massimiliano Bainado

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.